



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Prot. n. 106595/RU/2013

Roma, 12 SET, 2013

A tutte le Direzioni Interregionali,  
Regionali e Provinciali  
LORO SEDI

e, p.c. Al Consiglio Nazionale dei Chimici  
Via Arenula, 71 (Ministero della Giustizia)  
00186 ROMA

**OGGETTO:** Chiarimenti in merito all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Sono pervenute presso la Struttura centrale dell'Agenzia talune richieste di chiarimenti concernenti l'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - intitolato "Obbligo di assicurazione" - che così dispone: "1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto."

I chiarimenti richiesti sono volti, in particolare, a verificare se i dipendenti di questa Agenzia inquadrati nel profilo professionale di chimico (terza area funzionale) siano soggetti all'obbligo assicurativo di cui sopra.

Al riguardo, si osserva che nel comparto "Agenzie fiscali", a differenza di altri comparti del pubblico impiego, non esiste la categoria dei "professionisti dipendenti", per cui i dipendenti dell'Agenzia inquadrati nel profilo professionale di Chimico (appartenente alla terza area funzionale) svolgono la propria attività esclusivamente per conto dell'Agenzia.

Si conferma, pertanto, quanto già rappresentato dal Consiglio Nazionale dei Chimici con le circolari prot. n. 410 del 31 luglio 2013 e prot. n. 416 del 7 agosto 2013, con le quali è stato chiarito che non sono soggetti all'obbligo assicurativo di cui all'art. 5 del DPR. n. 137/2012 i chimici che, assunti alle dipendenze di enti pubblici, esercitano l'attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione.

La normativa in oggetto indicata non ha introdotto, quindi, alcun obbligo assicurativo a carico dei dipendenti di questa Agenzia appartenenti alla terza area funzionale e inquadrati nel profilo professionale di Chimico.

Si invitano codeste Direzioni a dare la massima diffusione alla presente circolare.

Il Direttore centrale  
Dr. Alessandro Aronica

